

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

AMSA S.p.A.
Via Olgettina, 25 - 20132 Milano
C.F / P. IVA 05908960965
N. CIG

e

Compagnia di Assicurazione

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	30.06.2018
alle ore 24.00 del	30.06.2021

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati con frazionamento annuale

Alle ore 24.00 di	30.06.2019
-------------------	-------------------

INDICE

SEZIONE I - DEFINIZIONI	1
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	3
Art. 1 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede</i>	3
Art. 2 <i>Gestione del contratto</i>	3
Art. 3 <i>Forma delle comunicazioni</i>	3
Art. 4 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta</i>	3
Art. 5 <i>Pagamento - decorrenza della garanzia</i>	4
Art. 6 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	5
Art. 7 <i>Polizza Libro matricola.....</i>	5
Art. 8 <i>Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro</i>	6
Art. 9 <i>Modifiche dell'assicurazione.....</i>	6
Art. 10 <i>Oneri fiscali.....</i>	6
Art. 11 <i>Foro competente</i>	6
Art. 12 <i>Interpretazione della Polizza</i>	6
Art. 13 <i>Rinvio alle norme di legge</i>	6
Art. 14 <i>Statistiche sinistri</i>	6
Art. 15 <i>Trattamento dei dati.....</i>	7
Art. 16 <i>Coassicurazione e Delega.....</i>	7
Art. 17 <i>Estensione territoriale – Validità della garanzia all'Estero</i>	8
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	9
Art. 18 <i>Oggetto dell'assicurazione.....</i>	9
Art. 19 <i>Ricorso terzi da incendio.....</i>	9
Art. 20 <i>Esclusioni e rivalsa.....</i>	9
Art. 21 <i>Modalità per la denuncia dei sinistri</i>	10
Art. 22 <i>Assistenza per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione</i>	10
Art. 23 <i>Gestione delle vertenze</i>	10
Art. 24 <i>Condizioni particolari per i veicoli a motore.....</i>	11
SEZIONE III/A - CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE E PREMI.....	14
SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA).....	15
Art. 25 <i>Oggetto dell'assicurazione.....</i>	15
Art. 26 <i>Esclusioni.....</i>	15
Art. 27 <i>Recuperi</i>	15
Art. 28 <i>Rottura cristalli</i>	16
Art. 29 <i>Eventi socio politici.....</i>	16
Art. 30 <i>Eventi naturali.....</i>	16
Art. 31 <i>Deroghe ed estensioni sempre operanti</i>	17
Art. 32 <i>Limiti territoriali.....</i>	17
Art. 33 <i>Adeguamento del valore assicurato e del premio.....</i>	17
Art. 34 <i>Modalità di denuncia del sinistro.....</i>	17
Art. 35 <i>Riparazioni indispensabili - Sostituzione in natura delle cose colpite da sinistro</i>	18
Art. 36 <i>Determinazione dell'ammontare del danno</i>	18
Art. 37 <i>Scoperto e franchigia</i>	19
Art. 38 <i>Liquidazione dei danni – perizia contrattuale</i>	19
Art. 39 <i>Pagamento dell'indennizzo.....</i>	19

SEZIONE V – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)	20
<i>Art. 40 Tutela LEGALE</i>	20
SEZIONE VI – MULTIRISCHI (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)	22
<i>Art. 41 Oggetto dell’assicurazione</i>	22
ALLEGATO 1 – SUDDIVISIONE TARIFFARIA	24

SEZIONE I - DEFINIZIONI

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Broker	l'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Codice della Strada	il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
C.A.	Codice delle Assicurazioni private -D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
CONSAP	Ente Gestore della Stanza di Compensazione
Contraente	AMSA S.p.A.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali
CU	classe di conversione universale disciplinata dall'ISVAP con Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in applicazione all'art. 134 del C.A
Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità
Franchigia	parte del danno che resta a carico dell'Assicurato
Furto	l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.)
Incendio	combustione con fiamma che può auto estendersi e propagarsi
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Invalità Permanente	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione
Parti accessorie	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse
Polizza	il documento che prova l'assicurazione

P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
Rapina	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Risarcimento diretto	il risarcimento dovuto dalla Società al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione del C. A.
Scoperto	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	l'Impresa di Assicurazioni
Veicolo	veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del C.A.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse Parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente Assicurazione ha effetto dal 30.06.2018 e cesserà automaticamente il giorno 30.06.2021 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo 30.06.2018 - 30.06.2019 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii, le Parti si riservano la facoltà di rinnovare l'assicurazione per una durata pari a tre annualità (30.06.2021 – 30.06.2024) previa adozione di apposito atto.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale fermo restando che non è consentito alla Società inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del contratto - del D.lgs 209/2005; la Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.

Art. 5 PAGAMENTO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La Società s'impegna a consegnare i documenti assicurativi in formato digitale al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Premesso che il Contraente si impegna a consegnare alla Società, nei 30 giorni antecedenti la data di effetto del contratto e delle successive annualità, l'elenco aggiornato dei veicoli assicurati comprensivo dei valori per le garanzie ARD (ove previste), la Società si impegna a consegnare al Contraente i documenti di circolazione (certificati di assicurazione, carte verdi) non oltre i 10 giorni precedenti la data di effetto del contratto e delle successive annualità.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette

verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 7 POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, riportante per ogni veicolo:

- marca e modello
- numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- tipo veicolo
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- tipo di alimentazione
- anno di prima immatricolazione
- valore assicurato
- tariffa applicata
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione
- oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, il Contraente, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, per il tramite del broker, alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione; Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

1. le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa;
2. i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'appendice. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base ai premi unitari o tassi imponibili dichiarati nell'offerta economica oggetto di aggiudicazione.

Qualora Il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 8 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Società, entro 30 giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne è venuto conoscenza (in deroga all'art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento dell'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

Art. 9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.

Art. 12 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto – anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell'IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private

Art. 14 STATISTICHE SINISTRI

La Società fornirà con cadenza trimestrale al Contraente per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, in formato elettronico modificabile, riportante:

- la numerazione attribuita
- numero di sinistro del Contraente

- la data di accadimento
- la località del sinistro
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- il nominativo della controparte
- lo stato del sinistro
- il tipo di garanzia coinvolta (RCA, ARD)
- Tipologia di CID (gestionale, debitore)
- l'importo a riserva
- l'importo liquidato
- la data di liquidazione

È facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.

Gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 16 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso i quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA ALL'ESTERO

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Bosnia-Erzegovina.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente alla Documentazione Assicurativa, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 18 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del C.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli assicurati.

Il massimale unico per sinistro è pari ad € 15.000.000,00; per tale massimale l'Assicurato sarà coperto per i danni alle persone e alle cose.

Si precisa che il massimale sopra indicato, deve intendersi quale importo minimo da garantire, fermo restando che - qualora la Società, nelle proprie tariffe, non disponga di tale importo - potranno essere proposti massimali diversi, comunque superiori a quello sopracitato, che non daranno tuttavia diritto a priorità nell'aggiudicazione, non costituendo in alcun modo oggetto di valutazione tecnica in fase di gara.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private comprese le aree aeroportuali. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive della relativa premessa, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni.

In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Art. 19 RICORSO TERZI DA INCENDIO

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C.A., la Società tiene indenne l'Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a € 800.000,00.

In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato e delle persone indicate dall'art. 129 C.A.; sono altresì escluse le cose che si trovino sul veicolo assicurato.

Art. 20 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

1. a parziale deroga dell'art. 24, lett. b), nel caso di guida senza patente (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;
2. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;

4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;
5. durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
6. per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate,7. nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco;
8. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt.143 e/o 144 comma 2 del C.A, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 21 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 del C.A., e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione della denuncia del sinistro la Società eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro.

Art. 22 ASSISTENZA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Per i sinistri che rientrano nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, la Società fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. La Società fornirà tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora non sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

Art. 23 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.

Art. 24 CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE

Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell'assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo.

Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.

a) Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere

La Società non effettua la rivalsa che le competerebbe ai sensi dell'art. 144 del C.A. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.

b) Rivalsa per danni a terzi - trasportati compresi - e per guida senza abilitazione – veicoli a motore in genere

La Società non effettua la rivalsa - che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. - nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:

1. nel caso di danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo quanto contemplato nel punto 1) dell'art. 20 "Esclusioni e Rivalsa" (guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), caso in cui la Società effettuerà rivalsa;
2. nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.

c) Responsabilità Civile dei trasportati - veicoli a motore in genere

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei terzi trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, esclusi i danni al veicolo stesso.

d) Carico e scarico autocarri e motocarri (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico), macchine agricole

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

1. alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
2. alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
3. da inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria.

e) Rimorchi - veicoli a motore in genere

L'assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

f) Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice autocarri

A parziale deroga di quanto disposto dalla precedente lett. e), l'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile nella sua qualità di proprietario del rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di terzi. L'assicurazione è operante quando: - l'indennizzo superi i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di indennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente polizza; - la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante; - secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. Quando il rimorchio descritto in polizza circola agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia, il danneggiato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a sua scelta nei confronti dell'assicuratore della motrice o a quello del rimorchio.

g) Macchine agricole

La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.

h) Sgombero neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve

L'assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'autorità competente.

Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

h) Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) qualora lo stesso si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;

- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;

se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

SEZIONE III/A - CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE E PREMI

Premessa

La Società presta la copertura assicurativa in relazione al tipo di veicolo in garanzia ed in base alla corrispondente forma tariffaria per la quale la Società stessa ha predisposto la relativa tariffa, e precisamente:

Forma tariffaria a Franchigia valevole per:

1. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici comprese targhe prova, macchine operatrici, autoveicoli trasporto specifico – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada , escluse le macchine agricole di cui all'art. 57 del predetto Codice;
2. autobus, autovetture ed autoveicoli uso promiscuo

Per i punti di cui sopra 1) e 2), la garanzia è prestata con una franchigia di € 2.000,00 per sinistro

3. ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette;

Per il punto di cui sopra 3), la garanzia è prestata con una franchigia di € 120,00 per sinistro

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla polizza. Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie eventualmente previste dalla polizza.

A tale scopo la Società, con cadenza trimestrale, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante (file excel) l'avvenuta liquidazione a terzi di tutti i sinistri per i quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso della franchigia e degli scoperti.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, sempre che la richiesta sia conforme, provvederà al pagamento alla Società degli importi di franchigia.

Premi

Si prenda atto che la Società manterrà invariati i premi imponibili che saranno fissati in sede di gara e confermati per tutta la durata del periodo assicurativo (triennio + eventuale ulteriore triennio), come da allegato 1 di polizza – Suddivisione tariffaria.

SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)

Art. 25 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

A condizione che ciascuna garanzia sia specificamente richiamata in polizza e ne sia corrisposto il relativo premio, la Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo degli accessori - audiovisivi compresi stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:

- A. Furto, totale o parziale, e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono compresi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso illegale del veicolo stesso. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 persinistro;
- B. Incendio, nonché esplosione, scoppio ed azione del fulmine.

Art. 26 ESCLUSIONI

L’assicurazione non comprende i danni:

1. causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
2. causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere – salvo quanto compreso nella garanzia “atti dolosi (eventi sociopolitici)” se operante;
3. causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie “danni accidentali” ed “eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici)” se operanti;
4. causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
5. determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
6. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
7. causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l’azione del fulmine;
8. occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovatisi a bordo del veicolo;
9. relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.

Art. 27 RECUPERI

L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo sottratto o di parti di esso. I costi di recupero del mezzo sono a carico dell’Assicurato.

Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell'indennizzo, sarà detratto dall'indennizzo stesso. In caso di ritrovamento del veicolo successivamente alla liquidazione dell'indennizzo, l'Assicurato si impegna, su richiesta della Società, ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo alla Società stessa o di terzi dalla stessa indicati.

Egli ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

Se, invece, l'indennizzo fosse stato parziale, i ricuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

Art. 28 ROTTURA CRISTALLI

(Garanzia prestata nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile).

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell'abitacolo del veicolo a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi. L'assicurazione è valida sino alla concorrenza, per sinistro, di € 1.000,00. Sono esclusi, e comunque non costituiscono danni indennizzabili in base alla presente garanzia, le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi. È facoltà della Società provvedere direttamente alla riparazione, secondo quanto disposto dall'art. 35 -"Riparazioni indispensabili - Sostituzione in natura delle cose colpite da sinistro".

Premesso che la Società ha concluso con Società specializzate apposite convenzioni per la riparazione o sostituzione dei cristalli, qualora la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli avvenga per il tramite dei riparatori convenzionati, l'indennizzo verrà liquidato, entro il massimale convenuto, senza l'applicazione di nessuna franchigia.

Art. 29 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 30 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;

- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- frane, smottamenti del terreno, crollo di edifici e strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, valanghe, slavine, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili, parti di essi e oggetti trasportati;
- inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto; la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 31 DEROGHE ED ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

a) A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, limitatamente alle garanzie incendio, furto, danni accidentali, danni da collisione e accessorie, sono compresi i danni causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario o del guidatore del veicolo.

b) A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, sono compresi i danni causati o agevolati da tumulti popolari, a condizione che né l'Assicurato né il Contraente vi abbiano preso parte.

c) Relativamente alle garanzie danni accidentali e danni da collisione, la Società rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, nonché dei familiari dell'Assicurato con lui conviventi, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le competerebbe ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 32 LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per tutti gli Stati per i quali è operante l'assicurazione responsabilità civile auto, se quest'ultima è prestata dalla Società congiuntamente per lo stesso veicolo.

Art. 33 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato per il veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio.

Art. 34 MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Società, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), con l'indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di furto o di rapina, dovrà anche essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia. Nel caso di furto totale del veicolo avvenuto all'estero, il Contraente è tenuto a inoltrare alla Società copia di denuncia reiterata all'Autorità italiana. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 - "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro.

Art. 35 RIPARAZIONI INDISPENSABILI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE COLPITE DA SINISTRO

Salvo le riparazioni indispensabili per il trasporto del veicolo danneggiato in autorimessa o in autofficina, l'Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro.

La Società ha diritto di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

Art. 36 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di perdita totale l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto eventualmente residuo. Nel solo caso di perdita totale di autovettura adibita ad uso proprio e di autoveicolo per trasporto promiscuo, che risultino immatricolati per la prima volta, al momento del sinistro, da non più di sei mesi, l'indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell'usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l'applicazione dell'art. 37 "Scoperto e franchigia". Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto residuo.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 18 mesi, l'ammontare del danno - esclusi i pneumatici - verrà determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento. Inoltre, soltanto per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo, a decorrere dai 18 mesi e fino ai 36 mesi dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra sarà applicato soltanto sulle parti meccaniche soggette ad usura del veicolo stesso, nonché sui pneumatici. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista "Quattroruote", al momento del sinistro. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di ricovero, i danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 37 SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile ai sensi di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto convenuti in polizza.

Art. 38 LIQUIDAZIONE DEI DANNI – PERIZIA CONTRATTUALE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti. Le eventuali controversie sulla liquidazione stessa possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il collegio si riunisce nel comune sede del Contraente.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità giudiziaria, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale delle operazioni peritali. Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, o violazione dei patti contrattuali.

Art. 39 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni non festivi dalla data dell'atto di liquidazione, sempreché l'Assicurato abbia prodotto, nei casi richiesti, copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto del veicolo (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, nei casi di furto totale o rapina, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il veicolo. La Società, sia in caso di furto parziale o totale sia di rapina, ha facoltà, prima di corrispondere l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di truffa ai danni dell'Impresa (art 642 c.p.).

SEZIONE V – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)

Art. 40 TUTELA LEGALE

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 11.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)-b)-c)-d) necessarie al Contraente e/o al Conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato, allo scopo di:

1. ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
2. resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art.1919 del c.c., 3° comma;
3. effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo a carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia non comprende:

1. le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
2. le spese di giustizia penale;
3. gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc..).

L'assicurazione non è operante:

4. se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;

5. nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
6. se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
7. in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
8. per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

SEZIONE VI – MULTIRISCHI (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)

Art. 41 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, per i veicoli per i quali è operante la presente garanzia, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

ESCLUSIONI

Non sono comunque indennizzabili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del veicolo o ad incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;
- i danni derivanti da mancata utilizzazione del veicolo;
- le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;
- i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo;
- i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di Particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
- se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;

- se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

DETRAZIONI

Per ogni sinistro la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo previa detrazione di uno scoperto del 10% con un importo minimo di € 500,00.

ALLEGATO 1 – SUDDIVISIONE TARIFFARIA

Tabella RC Auto

cod	Tipologia Veicolo	Premio imponibile unitario
1	Autovettura uso privato	
2	Autovettura noleggio libero	
3	Autovettura noleggio con conducente	
4	Autovettura trasporto promiscuo	
5	Quadriciclo leggero uso privato	
6	Quadriciclo leggero noleggio libero	
7	Rimorchio trasporto persone (roulotte)	
8	Rimorchio carrello porta imbarcazioni	
9	Targa prova autovetture	
10	Autobus uso privato	
11	Autobus di linea extraurbana-turismo - noleggio	
12	Autobus servizi alberghi, enti, aziende	
13	Autobus scuola guida	
	Autocarro Conto Proprio	
14a	fino 10 q.li	
14b	da 10 a 35 q.li	
14c	da 36 a 60 q.li	
14d	da 61 a 90 q.li	
14e	da 91 a 150 q.li	
14f	da 151 a 360 q.li	
14g	oltre i 360 q.li	
	Autocarro Conto Terzi	
15a	fino 10 q.li	
15b	da 10 a 35 q.li	
15c	da 36 a 60 q.li	
15d	da 61 a 90 q.li	
15e	da 91 a 150 q.li	
15f	da 151 a 360 q.li	
15g	oltre i 360 q.li	

	Autocarro Noleggio Libero	
16a	fino 10 q.li	
16b	da 10 a 35 q.li	
16c	da 36 a 60 q.li	
16d	da 61 a 90 q.li	
16e	da 91 a 150 q.li	
16f	da 151 a 360 q.li	
16g	oltre i 360 q.li	

	Autoveicolo trasporto specifico/speciale Conto Proprio	
17a	fino 10 q.li	
17b	da 10 a 35 q.li	
17c	da 36 a 60 q.li	
17d	da 61 a 90 q.li	
17e	da 91 a 150 q.li	
17f	da 151 a 360 q.li	
17g	oltre i 360 q.li	

	Autoveicolo trasporto specifico/speciale Conto Terzi	
18a	fino 10 q.li	
18b	da 10 a 35 q.li	
18c	da 36 a 60 q.li	
18d	da 61 a 90 q.li	
18e	da 91 a 150 q.li	
18f	da 151 a 360 q.li	
18g	oltre i 360 q.li	

19	Targa prova autocarri / autoveicoli	
----	--	--

20	Autocarri ad alimentazione elettrica	
----	---	--

	Autotreno Conto Proprio	
21a	fino 10 q.li	
21b	da 10 a 35 q.li	
21c	da 36 a 60 q.li	
21d	da 61 a 90 q.li	
21e	da 91 a 150 q.li	
21f	da 151 a 360 q.li	
21g	oltre i 360 q.li	

	Autotreno Conto Terzi	
22a	fino 10 q.li	
22b	da 10 a 35 q.li	
22c	da 36 a 60 q.li	
22d	da 61 a 90 q.li	
22e	da 91 a 150 q.li	
22f	da 151 a 360 q.li	
22g	oltre i 360 q.li	

	Autotreno Noleggio Libero	
23a	fino 10 q.li	
23b	da 10 a 35 q.li	
23c	da 36 a 60 q.li	
23d	da 61 a 90 q.li	
23e	da 91 a 150 q.li	
23f	da 151 a 360 q.li	
23g	oltre i 360 q.li	
24	Autoarticolato Conto Proprio oltre i 360 q.li	
25	Autoarticolato Conto Terzi oltre i 360 q.li	
26	Tratt. per semirim. -Trasporto Eccezionale - Conto Proprio oltre 360 q.li	
27	Tratt. per semirim. -Trasporto Eccezionale - Conto Terzi oltre 360 q.li	
28	Motocarro Conto Proprio	
29	Motocarro Conto Terzi	
30	Motocarro uso Speciale o Specifico Conto Proprio	
31	Motocarro uso Speciale o Specifico Conto Terzi	
32	Targa prova motocicli e/o ciclomotori	
33	Ciclomotore trasporto cose Conto Proprio	
34	Ciclomotore trasporto cose Conto Terzi	
35	Quadriciclo trasporto cose Conto Proprio	
36	Quadriciclo trasporto cose Conto Terzi	
37	Quadriciclo trasporto cose ad alimentazione elettrica	
38	Rimorchio Conto Proprio	
39	Rimorchio Conto Terzi	
40	Rimorchio uso Speciale o Specifico Conto Proprio	
41	Rimorchio uso Speciale o Specifico Conto Terzi	
42	Targa prova rimorchi	
43	Ciclomotore uso privato	
44	Motociclo uso privato	
45	Motoveicolo uso speciale	
46	Quadriciclo trasporto persone uso privato	
47	Quadriciclo leggero uso privato	

48	Quadruciclo leggero uso privato ad alimentazione elettrica	
	Macchina operatrice semovente circolante	
49a	fino 10 q.li	
49b	da 10 a 35 q.li	
49c	da 36 a 60 q.li	
49d	da 61 a 90 q.li	
49e	da 91 a 150 q.li	
49f	da 151 a 360 q.li	
49g	oltre i 360 q.li	
	Macchina operatrice semovente a noleggio	
50a	fino 10 q.li	
50b	da 10 a 35 q.li	
50c	da 36 a 60 q.li	
50d	da 61 a 90 q.li	
50e	da 91 a 150 q.li	
50f	da 151 a 360 q.li	
50g	oltre i 360 q.li	
51	Targa prova macchina operatrici	
52	Macchina operatrice ad alimentazione elettrica	
53	Macchina agricola - rimorchio agricolo inferiore a 1,5 T Conto Proprio	
54	Macchina agricola - rimorchio agricolo inferiore a 1,5 T Conto Terzi	
55	Macchina agricola - rimorchio agricolo superiore a 1,5 T Conto Proprio	
56	Macchina agricola - rimorchio agricolo superiore a 1,5 T Conto Terzi	

Tabella ARD

Garanzia accessoria	Tasso imponibile % / premio imp.le per veicolo
Incendio	
Furto	
Eventi Sociopolitici	
Eventi Naturali	
Cristalli	
Tutela legale	